

SEMINARIO UGIVI

La nuova OCM Vino, primi commenti

10 aprile 2022

**Etichettatura vini
in preparazione
nuovo decreto nazionale**

**Dott. Antonio Rossi (Servizio Giuridico
Normativo di Unione Italiana Vini)**

Normativa nazionale attuale

Decreto ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 13 agosto 2012 - Disposizioni nazionali applicative del reg. n. 1234/07 (ora reg. 1308/13) del Consiglio, del regolamento applicativo n. 607/09 (ora reg. n. 2019/33) della Commissione e del decreto legislativo n. 61/10 (ora legge n. 238/16), per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

Questo decreto è precedente rispetto al reg. Ue n. 1308/13. alla legge n. 238/16 e al reg. Ue n. 2019/33. Inoltre la legge n. 238/16 fa riferimento ad un emanando decreto attuativo per diversi aspetti dell'etichettatura.

Stato dei lavori

Nel corso del 2020 e del 2021 è stata predisposta una bozza di decreto che dopo essere stata discussa e condivisa con la filiera vitivinicola ora attende di essere trasmessa alla Conferenza Stato Regioni per acquisire il parere di questo organismo

Il testo proposto si compone di 20 articoli (erano 18) e di 7 allegati (erano 6)

Principali modifiche proposte

Viene introdotto un articolo 2 che così recita

Il presente decreto stabilisce le disposizioni nazionali applicative del reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo del Consiglio, del regolamento e della legge, per quanto concerne l'etichettatura e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo, ivi comprese i succhi di uve, nonché talune disposizioni di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al reg. UE n. 251/2014, e le disposizioni applicative del reg. UE n. 2018/274 relative alle indicazioni da apporre sui recipienti per il magazzinaggio degli stessi prodotti.

Principali modifiche proposte

L'articolo 3 (ex 2) prevederà la deroga per l'etichettatura verso i Paesi terzi non solo in relazione alle indicazioni previste come obbligatorie ma a tutte le indicazioni e presentazioni previste dalla normativa del Paese terzo di destinazione che devono essere debitamente documentate su richiesta degli Organi di controllo.

Principali modifiche proposte

Inoltre dall'articolo 3 (ex 2) verrà autorizzata, ai sensi dell'art. 42, par. 3 del reg. 33/2019, la deroga di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 3, e sezione 3 (*Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo*), del reg. UE n. 1308/2013, esclusivamente per la presentazione dei prodotti vitivinicoli destinati al consumo a bordo di aeromobili.

Per «presentazione» si intende qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione, inclusi la forma e il tipo di bottiglie.

Principali modifiche proposte

L'articolo 5 riporta la definizione di “locali dell’imbottigliatore” (*di cui all' art. 46, paragrafo 1, lettera f), del reg. 33/2019*), e cioè che per locali si deve intendere “lo stabilimento ove sono state effettuate le operazioni di riempimento dei recipienti, del quale l’imbottigliatore indicato in etichetta ne abbia il legittimo possesso ed abbia ottenuto il relativo codice ICQRF.

Viene poi precisato che colui che si avvale del servizio fornito da una linea mobile per l'imbottigliamento e l’eventuale etichettatura dei propri prodotti vitivinicoli all'interno dei locali, o nelle relative aree di pertinenza, di cui ha il possesso, è considerato come “imbottigliatore”.

Principali modifiche proposte

L'articolo 7 tratta l'indicazione della varietà di vite e le deroghe relative all'uso del nome delle varietà di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti nomi riservati a vini DOP e IGP (vedi allegato 1, in precedenza era allegato 2, parte A).

Prevede anche, all'allegato 2, la protezione di 11 varietà già presenti nell'allegato 1 del Dm 13 agosto 2012 e infine all'allegato 3, parte A (in precedenza era allegato 2, parte B) le varietà di vite e loro sinonimi costituenti parzialmente il nome di una o più DOP o IGP.

Principali modifiche proposte

Gli articoli 8 e 9 trattano gli elenchi dei vitigni da escludere nell'etichettatura e presentazione per i prodotti vitivinicoli che non recano una DOP o IGP.

Previsto un elenco per le varietà consentite per i vini tranquilli e frizzanti e un elenco per le varietà consentite per i vini spumanti.

Viene introdotto un nuovo elenco positivo di tutti i vitigni (allegato 6) definendone l'uso consentito per le diverse categorie vitivinicole.

Prevista una disciplina per l'uso dei vitigni utilizzabili in etichettature dei succhi di uve e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Per poter indicare il vitigno dovrà essere presente almeno l'85% di quella varietà.

Principali modifiche proposte

All'articolo 12 viene introdotta la possibilità di utilizzare a in aggiunta ai termini relativi all'elaborazione o all'invecchiamento in un contenitore di legno indicati all'allegato V del reg. 33/2019 le espressioni: “*affinato in botte*”; “*affinato in botte di...* (indicare l'essenza) ...”; “*affinato in barrique*”; “*affinato in barrique di ...* (indicare l'essenza).

Inoltre detti termini, compresi quelli di cui all'allegato V, possono essere utilizzati qualora almeno l'85% della relativa partita di vino abbia subito l'elaborazione o invecchiamento nei contenitori in questione.

Principali modifiche proposte – Marchi

L'articolo 15 dispone limitazioni d'uso dei nomi delle DOP/IGP, delle menzioni tradizionali, delle unità geografiche più grandi, delle sottozone e delle UGA e delle altre indicazioni riservate alle rispettive DOP/IGP.

E' consentito l'uso di marchi costituiti o contenenti il nome di una DOP/IGP, il nome delle unità geografiche più grandi, delle sottozone e delle UGA riservate alle DOP, alle condizioni di cui all'art. 102, par. 2, del reg. UE n. 1308/2013.

In dettaglio se il marchio è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, anteriormente alla data di presentazione della DO o dell'IG nel paese d'origine oppure entro il 1° gennaio 1996.

Principali modifiche proposte – Marchi

Per i marchi costituiti o contenenti il nome di una menzione tradizionale riservata ai vini DOP/IGP alle seguenti condizioni:

- per le menzioni tradizionali esistenti, il marchio sia stato registrato o ne sia stata presentata la relativa domanda di registrazione anteriormente al 4 maggio 2002;
- per le menzioni tradizionali successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle condizioni previste dall'art. 32, par. 3, del regolamento (*marchio depositato, registrato o acquisito con l'uso anteriormente alla data di protezione della menzione tradizionale*)

Principali modifiche proposte – Marchi

Per i marchi costituiti o contenenti un nome geografico di

qualsiasi entità non riservato a DOP o IGP, di cui all'articolo 44, comma 3, della legge, a condizione che i marchi siano stati registrati o per i quali siano state presentate le relative domande al competente Ufficio entro la data del 12 gennaio 2017.

(Si tratta del riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli senza DOP/IGP indicati all'allegato VII, parte II, al reg. n. 1308/13, nonché dei seguenti prodotti elaborati a partire da

prodotti vitivinicoli o sommarabili senza DOP/IGP)

Principali modifiche proposte – Marchi

Per i marchi costituiti o contenenti i termini italiani riferiti all'azienda viticola e riservati ai vini DOP e IGP ai sensi dell'art. 54 del reg. 33/2019 e dell'articolo 6 del nuovo decreto, quali “abbazia”, “abtei”, “ansitz”, “burg”, “castello”, “kloster”, “rocca”, “schloss”, “stiff”, “torre”, “villa”, a condizione che i marchi siano stati registrati o per i quali siano state presentate le relative domande al competente Ufficio entro la data del 4 maggio 2002.

Per i marchi costituiti o contenenti la menzione “vigna”, o i suoi sinonimi, riservata ai vini DOP ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge, a condizione che i marchi siano stati registrati o per i quali siano state presentate le relative domande al competente Ufficio entro la data dell'11 maggio 2010.

Principali modifiche proposte

L'articolo 16 introduce nuove disposizioni, non presenti nel precedente DM, sulle modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie e delle indicazioni facoltative e per l'uso delle altre indicazioni complementari veritiere che possono figurare nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli, nonché dei prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli.

Per alcune indicazioni è prescritta la minimizzazione dei caratteri (non superiori alla metà, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per il nome della DOP/IGP, in precedenza era richiesta la minimizzazione di un $\frac{1}{4}$).

Principali modifiche proposte

L'ultimo comma dell'articolo 16 dispone che le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 16 sono applicabili per analogia anche nella pubblicità dei relativi prodotti, compresi i casi in cui le informazioni sono messe a disposizione del consumatore finale mediante altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna.

Principali modifiche proposte

L'articolo 17 introduce una novità per quanto riguarda l'uso di contenitori di materiali alternativi per i vini DOC, come il bag un box o il brik, ad esempio.

Per le capacità fino a 6 litri, con esclusione delle tipologie DOC designabili con l'indicazione della sottozona, delle altre UGA, della menzione vigna e delle menzioni tradizionali previste dagli specifici disciplinari, ad eccezione della menzione "novello" o "vino novello": l'uso dei contenitori di altri materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti, in conformità alle disposizioni di cui al Reg. CE n. 1935/2004 ed al Reg. CE n. 10/2011.

In pratica sono consentiti i contenitori di materiali alternativi, salvo che i disciplinari non li vietino.

Principali modifiche proposte

L'articolo 20 stabilisce l'entrata in vigore e i tempi per alcune deroghe nell'applicazione immediata.

La disposizione di cui all'art. 17, comma 3, lett. b), (*possibilità in via generale di usare contenitori di materiali alternativi*) entra in vigore dopo diciotto mesi dall'entrata in vigore del Dm.

Consentita la commercializzazione fino a esaurimento scorte dei prodotti immessi sul mercato o etichettati, alla data di entrata in vigore del decreto, nel rispetto del Dm 13 agosto 2012.

Consentito lo smaltimento delle etichette detenute dalle ditte interessate alla data di entrata in vigore del presente decreto, rispondenti alle disposizioni del Dm 13 agosto 2012, purché siano utilizzate entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, nonché la relativa commercializzazione fino ad esaurimento delle scorte dei prodotti immessi sul mercato o etichettati entro il predetto termine.

Principali modifiche proposte

Consentita la commercializzazione fino ad esaurimento delle scorte dei prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato o etichettati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in difformità alla disposizione di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto, e lo smaltimento delle etichette riportanti la predetta difformità detenute dalle ditte interessate alla data di entrata in vigore del decreto, purché siano utilizzate entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto, nonché la relativa commercializzazione fino ad esaurimento delle scorte dei prodotti immessi sul mercato o etichettati entro il predetto termine.

Etichettatura: norme nazionali

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI NOMI DELLE VARIETÀ DI VITTE E LORO SINONIMI, COSTITUITI O CONTENENTI UNA DOP o IGP, CHE IN DEROGA POSSONO FIGURARE IN ETICHETTATURA DEI VINI DOP E IGP ITALIANI E AMBITO NAZIONALE DELLE DEROGHE (art. 100, par. 3, del Reg UE n. 1308/2013, art. 50, par. 3, All. IV, parte A, del regolamento - art. 7, comma 1, del decreto)

Questo elenco è rimasto invariato e corrisponde all'allegato 2, parte A del Dm 13 agosto 2012.

Etichettatura: norme nazionali

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE VARIETÀ DI VITE E LORO SINONIMI COSTITUENTI PARZIALMENTE IL NOME DI UNA DOP ITALIANA, IL CUI USO È RISERVATO AI CORRISPONDENTI VINI DOP (Art. 7, comma 2, del decreto)

Questo elenco è invariato, corrisponde all'all. 1 del Dm 13 agosto 2012 e contiene 11 vitigni il cui uso è riservato ad alcune DOP ALLEGATO 3

PARTE A - ELENCO DEI NOMI DELLE VARIETÀ DI VITE E LORO SINONIMI, CONTENUTI PARZIALMENTE IN UNA DOP O IGP, IL CUI USO È LIMITATO AI PRODOTTI VITIVINICOLI DOP E IGP (art. 7, commi 3 e 4, del decreto)

Questo elenco corrisponde all'all. 2, parte B del Dm 13 agosto 2012
PARTE B - Elenco dei nomi delle altre varietà di vite e loro sinonimi contenuti parzialmente in una DOP o IGP italiana

Questo è un nuovo elenco e riporta 9 vitigni il cui uso non è consentito per spumanti varietali.

Etichettatura: norme nazionali

ALLEGATO 4 - ELENCO VARIETÀ DI VITE E LORO SINONIMI DA ESCLUDERE PER L'ETICHETTATURA E LA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI CHE NON RECANO UNA DOP O IGP, FATTA ECCEZIONE PER LE CATEGORIE SPUMANTE (Art. 8, comma 1, lett. c), del decreto)

Questo elenco corrisponde all'all. 3 del Dm 13 agosto 2012 e riporta alcuni vitigni il cui uso è consentito per gli spumanti varietali

ALLEGATO 5 - ELENCO POSITIVO DELLE VARIETÀ DI VITE, O LORO SINONIMI, CHE POSSONO FIGURARE NELL'ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI VINI CHE NON RECANO UNA DOP O IGP - per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli. (Art. 8, comma 2, del decreto).

Questo elenco corrisponde all'all. 4 del Dm 13 agosto 2012 e riporta i 7 vitigni il cui uso è consentito per i varietali non spumanti.

Etichettatura: norme nazionali

- ALLEGATO 6 - ELENCO VARIETÀ DI UVE DA VINO E SINOMINI PRESENTI NEL REGISTRO NAZIONALE USO IN ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI E RELATIVE LIMITAZIONI (Art. 9 del decreto)

Questo è un nuovo elenco e riporta tutti i vitigni del registro nazionale varietà di vite con gli usi consentiti

ALLEGATO 7 - DISPOSIZIONI PER “NOVELLO” O “VINO NOVELLO” (Art. 12, comma 1, del decreto)

Questo allegato corrisponde all'allegato 7 del Dm 13 agosto 2012

ALLEGATO 8 - ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI COSTITUENTI IL NOME DI UNA DOP AI SENSI ART. 93, PAR. 2, DEL REG. UE N. 1308/2013 (Art. 14, comma 1, del decreto)

Questo elenco corrisponde all'allegato 6 del Dm 13 agosto 2012 e contiene 9 menzioni tradizionali il cui uso è riservato ad alcune DOP.

**GRAZIE PER LA VOSTRA
CORTESE ATTENZIONE**